

Legge regionale 11 novembre 2020 , n. 20 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Modifiche alle disposizioni di coordinamento della finanza locale di cui alla legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali) e norme sulla concertazione delle politiche di sviluppo.

Art. 7

(Inserimento degli articoli 22 bis e 22 ter nella legge regionale 18/2015)

1. Dopo l'articolo 22 della legge regionale 18/2015 sono inseriti i seguenti:

<<Art. 22 bis

(Monitoraggio regionale degli obblighi di finanza pubblica)

- 1.** Per l'acquisizione di elementi utili alla verifica del rispetto degli obblighi di finanza pubblica del Sistema integrato è previsto un monitoraggio annuale degli obblighi di cui agli articoli 20, 21 e 22.
- 2.** Il monitoraggio previsto in relazione all'articolo 22 ha, altresì, l'obiettivo di valutare gli effetti complessivi e di impatto in relazione alla spesa di personale degli enti locali sul Sistema integrato.
- 3.** In relazione alle risultanze del monitoraggio di cui al comma 2, possono essere previste modifiche ai valori soglia, nonché al regime sanzionatorio previsto all'articolo 22 ter.
- 4.** L'ufficio regionale competente definisce con provvedimento gli aspetti operativi connessi all'attività di monitoraggio e approva la relativa modulistica.
- 5.** Per il monitoraggio degli adempimenti previsti dall'articolo 20 l'ufficio regionale competente si avvale dei dati a rendiconto inviati dagli enti locali alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche. Per il monitoraggio degli adempimenti previsti dagli articoli 21 e 22 gli enti locali inviano annualmente all'ufficio regionale competente le informazioni relative ai dati a rendiconto entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione del rendiconto di gestione.

Art. 22 ter

(Mancato rientro al di sotto dei valori soglia di riferimento)

- 1.** Gli enti locali non possono contrarre nuovo debito se, decorso il termine previsto all'articolo 21, commi 5 e 6, non hanno ricondotto il parametro di sostenibilità entro il valore soglia di riferimento di cui all'articolo 21, comma 1.
- 2.** Gli enti locali non possono assumere personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale se, decorso il termine previsto all'articolo 22, commi 7 e 8, non hanno ricondotto il parametro di sostenibilità entro il valore soglia di riferimento di cui all'articolo 22, comma 1.
- 3.** I divieti di cui ai commi 1 e 2 operano sino a quando l'ente non ha ricondotto i due parametri ivi previsti entro il valore soglia di riferimento.>>.